



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 753 del 2019, proposto da Caffaro Brescia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Marina Massironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Domenico Bezzi, in Brescia, via Diaz, n. 13/C;

contro

Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Gisella Donati e Raffaella Rizzardi, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura provinciale, in Brescia, Piazza Paolo VI, palazzo Broletto, n. 29;

nei confronti

Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede della Civica Avvocatura in Brescia, Corsetto S. Agata, n. 11/b;

Caffaro Chimica S.r.l., in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria;
Gruppo Snia in Amministrazione Straordinaria;
Commissario straordinario delegato del Sito d'interesse nazionale - SIN Brescia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) Lombardia e Dipartimento di
Brescia e Mantova;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Regione Lombardia;
Regione Lombardia - sede Territoriale di Brescia;
Agenzia della Tutela della Salute (ATS) Brescia;
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA;
Ministero della Salute;
Istituto Superiore di Sanità;
Ministero dell'Interno;
UTG - Prefettura di Brescia;
non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Provincia di Brescia notificato in data 14 ottobre 2019, n. prot. 0137497 con il quale la Provincia stessa ha sospeso l'A.I.A. intestata a Caffaro Brescia S.r.l. per quanto riguarda l'attività condotta nel Reparto Clorato;
- nonché di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di diffida notificata in data 9 settembre 2019, n. prot. 121952, nonché le relazioni ARPA del 13 giugno 2019, n. prot. 0096701 e la nota di ARPA del 19 agosto 2019, n. prot. 14438 e tutti i suoi allegati, ivi compresa la relazione allegata di luglio 2019 e gli allegati, la nota ARPA del 19 agosto 2019 avente ad oggetto "esiti di sopralluogo e valutazioni tecniche".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e del Comune di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

1. Con contratto del 7 marzo 2011 Caffaro Brescia S.r.l. ha acquistato da Caffaro Chimica S.r.l. in amministrazione straordinaria il ramo d'azienda attinente alla produzione di clorito di sodio nello stabilimento collocato all'interno del SIN Brescia-Caffaro, subentrando nell'attività e nei relativi titoli autorizzativi. Il processo produttivo di cui è questione è articolato in due sezioni: il "reparto clorato", che produce il clorato di sodio, e il "reparto clorito", che lo trasforma nel prodotto finale, il clorito di sodio, destinato alla commercializzazione.

2. Con il provvedimento di data 14 ottobre 2019, qui impugnato, la Provincia di Brescia, all'esito delle indagini effettuate da ARPA Lombardia, ha diffidato la società a procedere, entro sessanta giorni, all'eliminazione di alcune presunte inosservanze all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui Caffaro Brescia è titolare dall'acquisto dell'azienda, e ha insieme sospeso, durante tale intervallo, l'autorizzazione per il reparto clorato: interrompendo la produzione di questo non è più possibile ottenere il clorito e ciò determina il blocco dell'intera attività produttiva.

3. Le prescrizioni imposte dall'amministrazione provinciale al fine di risolvere le criticità individuate da ARPA Lombardia, al cui adempimento è subordinata la revoca della disposta sospensione dell'AIA, sono così individuate nell'atto

impugnato:

- pulizia straordinaria nell'area A e B del Reparto clorato, con smaltimento dei rifiuti presenti e dei rifiuti liquidi pericolosi contenuti nei serbatoi S1, S2, S3, S4 Area B reparto clorato;
- adeguamento dei bacini di contenimento delle cisterne (Area A Reparto clorato), che risultano privi di rivestimenti eseguiti con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate;
- esecuzione di prove di tenuta delle vasche di contenimento in cemento e delle vaschette dell'area A (Reparto clorato);
- verifica ed eventuale ripristino dei cordoli presenti sia in Area A che in Area B a tutela del contenimento degli eventuali sversamenti in dette aree.

4. Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 23 ottobre 2019, Caffaro Brescia S.r.l. ha gravato il provvedimento provinciale, opponendo principalmente che:

- i risultati delle indagini di ARPA non provano l'esistenza di una sorgente di contaminazione attiva nel processo produttivo, trovando i valori rilevati piena giustificazione in contaminazioni storiche;
- tra gli impianti trasferiti da Caffaro Chimica all'epoca della cessione del ramo d'azienda non erano incluse le quattro cisterne S1, S2, S3, S4 presenti nell'area B, che risultano dismesse da tempo e non sono indicate nel provvedimento di AIA; la società si è limitata negli anni a recuperare i liquidi fuoriuscenti (peraltro solo da due delle cisterne, risultando le altre due vuote e prive di tappo) e a riutilizzarli nel proprio ciclo produttivo, ritenendo che fossero qualificabili come sottoprodotti; pertanto le richieste di messa in sicurezza, svuotamento e smaltimento devono essere correttamente rivolte a Caffaro Chimica, proprietaria delle cisterne;
- le situazioni rilevate dall'amministrazione, con particolare riferimento alle cisterne dell'area B, non configurano una violazione delle prescrizioni dell'AIA e pertanto non legittimano la sospensione dell'Autorizzazione né determinano alcun pericolo immediato per la salute e l'ambiente.

5. Dopo la notifica del ricorso, Caffaro Brescia avrebbe comunque avviato una

serie di attività dirette ad eseguire le prescrizioni imposte dalla Provincia. In particolare, essa afferma:

- di aver effettuato la pulizia straordinaria dell'area A e, quindi, dell'area B, in parziale esecuzione della prescrizione 1;
- di aver avviato l'attività di adeguamento dei bacini di contenimento delle cisterne dell'area A, dando incarico ad una ditta specializzata di eseguire il rivestimento e di avere individuato un'altra ditta specializzata per eventuali interventi di rivestimento specifici (prescrizione 2);
- di avere effettuato delle prove di tenuta delle vasche di clorato, che andranno ripetute dopo l'esecuzione dell'intervento di rivestimento. Per le vaschette presenti nell'area B è in corso di ultimazione il completo rifacimento (prescrizione 3);
- di aver ultimato il rifacimento dei cordoli (Prescrizione 4).

6. La Provincia ha sostanzialmente riconosciuto, anche nel corso dell'udienza camerale svolta, che tali operazioni sono in corso di svolgimento; ha altresì costantemente evidenziato come il profilo cruciale sia ormai rappresentato dallo svuotamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi, anche liquidi, contenuti nei serbatoi S1, S2, S3, S4 Area B reparto clorato: confermate le relative prescrizioni e il previsto termine di sessanta giorni, ha tuttavia soltanto ammesso la possibilità che la relativa attività sia effettuata per step programmati e per quantità gestibili nei limiti indicati dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006, con l'individuazione di un deposito temporaneo.

7. Il Collegio, con riferimento al profilo del fumus boni juris, pur rimarcando la complessità della vicenda e ritenendo che le censure sollevate nel ricorso richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito, non può omettere di rilevare come non si presenti del tutto ragionevole il limitato termine assegnato dalla Provincia per il completamento delle complesse operazioni richieste, tanto più, almeno in apparenza, senza una consapevole prefigurazione della difficoltà nello smaltimento di una cospicua quantità di rifiuti pericolosi, e senza

individuazione di percorribili fasi intermedie.

8. Quanto al profilo del danno allegato, va rimarcato che la prosecuzione del blocco dell'impianto, oltre ad avere un significativo impatto in termini occupazionali e produttivi (il clorito di sodio derivante dall'attività produttiva copre il 70% del fabbisogno nazionale del prodotto, utilizzato nei processi di potabilizzazione e disinfezione delle acque) rischia di recare un grave danno ambientale, atteso che la compromissione dell'equilibrio idraulico portata/pressione dell'acqua assicurato dal funzionamento dell'attività mette a serio rischio la Messa in Sicurezza In Emergenza del SIN; pericolo da ultimo confermato anche dal Comune di Brescia nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2019.

9. Il Collegio ritiene conclusivamente di accogliere parzialmente e temporaneamente, allo stato, la domanda di sospensione, nei limiti necessari a consentire la ripresa dell'attività produttiva.

10.1. Per quanto riguarda le prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato, le stesse dovranno essere realizzate nei termini assegnati, con esclusione di quella relativa allo svuotamento e smaltimento dei rifiuti liquidi pericolosi contenuti nei serbatoi S1, S2, S3, S4 Area B reparto clorato.

10.2. Per la stessa si può ritenere complessivamente comprovato che lo svuotamento dei serbatoi presenti nell'area B e di smaltimento del materiale ivi presente, data la sua consistente quantità, è incompatibile con la tempistica imposta dalla Provincia. La società ricorrente presenterà alla Provincia, e per conoscenza al Comune di Brescia, entro otto giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una proposta operativa, nella quale siano indicati tempi e modi per la sua messa in atto, e sulla stessa la Provincia si dovrà pronunciare nei seguenti dieci giorni.

10.3. Inoltre, entro il 5 dicembre 2019, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, Provincia e ARPA Lombardia, in contraddittorio con la Società, e con il Comune di Brescia, dovranno valutare lo stato di adempimento delle attività prescritte nell'atto di diffida, valutando inoltre se permanga la rilevata situazione di pericolosità.

10.4. Entro il 14 dicembre di tali adempimenti le parti riferiranno al Tribunale, mediante deposito di memorie presso la Segreteria della Sezione.

La trattazione dell'incidente cautelare proseguirà nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare nei limiti e nei termini illustrati in motivazione.

Fissa per la prosecuzione dell'incidente cautelare la Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Elena Garbari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Garbari

IL PRESIDENTE

Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO